



REGOLAMENTO COMUNALE DI ACUSTICA

*approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 05/04/2007
modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 14/10/2013
modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 21.02.2022*

REGOLAMENTO COMUNALE DI ACUSTICA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. La finalità del regolamento acustico comunale è la tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico.
2. Il regolamento comunale stabilisce norme per l'attuazione di quanto la legislazione nazionale e regionale attribuisce alle competenze comunali in materia di tutela dall'inquinamento acustico e del suo controllo.

Art. 2 - Fondamenti normativi

1. Il regolamento comunale contiene le norme per attuare quanto è previsto dalla legge 26.10.95 n°447, dai relativi decreti attuativi e dalla legge regionale 20.3.98 n°12.
2. Il regolamento è adottato dal Comune della Spezia in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 6 comma 1 lett. e) e della legge 447/95 e dall'art. 6, comma 1, lett. e) della legge regionale n°12/1998.
3. Si dà altresì atto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19.8.2005 n° 194 "attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale", che peraltro precisa che "laddove non esplicitamente modificate dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge 26 ottobre 1995 n° 447...." e che "... con decreto del Ministero dell'Ambiente sono apportate le modifiche necessarie per coordinare con le disposizioni del presente decreto la normativa vigente....".

Art. 3 - Ambito di applicazione del regolamento.

1. Secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale il regolamento comunale detta le norme per:
 - a. esercitare le funzioni amministrative e di controllo di cui all'art. 14 comma 2 legge 447/95;
 - b. controllare, secondo le modalità previste dalla regione Liguria (art. 4, comma 1, lett. d, legge 447/95, il rispetto:
 - i. della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico all'atto del rilascio dei titoli edilizi relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - ii. dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui al precedente punto i.;
 - iii. dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
 - c. la rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel D.Lgs. 20.4.92 n°285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;
 - d. l'autorizzazione, anche in deroga, ai valori limite di cui all'art. 2, comma 3, legge n°447/1995, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo

- pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente indicate da questo stesso Comune;
- e. l'idoneità progettuale delle soluzioni proposte dai piani di bonifica acustica delle imprese, di cui all'art. 11; l'approvazione di tali piani ed il controllo teso a verificare l'effettiva e puntuale esecuzione di tali piani.
 2. Il Comune rilascia le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o d'impianti rumorosi.
 3. Il Comune, tramite i propri uffici tecnici e segnatamente il Servizio Programmazione territoriale, e il Dipartimento Servizi tecnici Opere Pubbliche, con particolare riferimento al Servizio Ambiente, predispone, qualora ne ricorrano i presupposti e di concerto per quanto necessario con gli organi regionali, le mappe acustiche e le mappe acustiche strategiche, nonché i piani di azione di cui all'art. 2 del decreto legislativo n° 194 del 19.8.05.

TITOLO II: ORGANI DI CONTROLLO

Art. 4 - Competenze

1. Il Comune della Spezia affida al Serv. Ambiente ed Igiene Urbana le attività amministrative e quelle generiche di controllo ambientale relative all'inquinamento acustico (fatte salve quelle relative alle autorizzazioni che si riferiscono a manifestazioni e pubblici esercizi e simili, di competenza del serv. preposto all'Economia e politiche del Lavoro). I predetti uffici si avvalgono per le specifiche attività di sorveglianza e controllo sul territorio della Polizia Municipale, per quanto di sua competenza.
2. In materia di inquinamento acustico il Servizio Ambiente ed Igiene Urbana si avvale dell'ausilio, oltre che della Polizia Municipale nei termini sopra esposti, anche dell'ARPAL, di eventuali consulenti esterni, nonché dei tecnici comunali i cui uffici sono coinvolti da questioni riguardanti l'applicazione della normativa in campo acustico.
3. I documenti tecnici contenenti argomenti relativi all'acustica sono di norma esaminati dal Servizio Ambiente e Igiene Urbana.
4. Detto Servizio verifica la puntuale esecuzione dei piani di risanamento e controlla che le misure di contenimento acustico adottate siano realmente efficaci.

Art. 5 - Ruolo dell'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente Liguria

1. L'Arpal è il consulente tecnico istituzionale del comune. I rapporti tra Comune ed Arpal sono regolamentati da apposita convenzione.
2. Il parere dell'Arpal potrà essere richiesto in ordine ai provvedimenti amministrativi che l'Amministrazione comunale riterrà opportuno adottare; comunque, il parere dell'Arpal non è vincolante per l'Amministrazione.

Art. 6 - Ruolo dell'Azienda Sanitaria Locale

1. Il Comune fa riferimento all'ASL per quanto riguarda i pareri ed i provvedimenti in campo di igiene e salute pubblica e quindi anche per quanto concerne gli effetti del rumore sulla salute umana.
2. Il parere dell'ASL potrà essere richiesto in ordine ai provvedimenti amministrativi che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno adottare; comunque il parere dell'ASL non è vincolante per l'Amministrazione, fatti salvi gli atti che il Sindaco adotta quale autorità sanitaria locale.

Art. 7 - Controlli e Misure

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative ed effettua e coordina i controlli previsti dalla legge tramite il Serv. Ambiente ed Igiene Urbana, secondo le modalità precisate all'art. 4
2. Il Serv. Ambiente ed Igiene Urbana può far eseguire rilievi fonometrici con le strutture tecniche o di controllo comunali, ove possibile, o utilizzando il supporto tecnico dell'Arpal o incaricando propri consulenti di comprovata capacità tecnica (tecnici competenti in acustica ambientale). Altri Servizi Comunali possono disporre direttamente o per il tramite del Servizio Ambiente ed Igiene Urbana campagne di misura specifiche per valutare l'impatto sonoro delle proprie strutture o attività.
3. Eventuali campagne di rilevamento del rumore relative al territorio comunale, condotte da servizi comunali o per loro conto, devono essere coordinate con l'attività della Provincia o della Regione secondo le loro competenze specifiche in materia.
4. Le attività per la eventuale redazione delle mappature acustiche o delle mappe acustiche strategiche di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto Leg.vo 194/05 saranno svolte di concerto con le Autorità individuate dalla Regione Liguria, ai sensi del medesimo decreto.
5. In qualsiasi momento il Sindaco potrà richiedere al Serv. Ambiente ed Igiene Urbana o alla Polizia Municipale di disporre verifiche sulle immissioni sonore provenienti dalle varie tipologie di attività di cui al presente regolamento, in particolare, per quelle strutture a carattere permanente potranno essere verificati i disagi causati agli abitanti vicini agli impianti.

TITOLO III - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

Art. 8 - Classificazione acustica del territorio

1. Il Comune della Spezia è attualmente dotato di classificazione acustica del territorio, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 99 del 27.10.97, ed approvata dalla Provincia della Spezia con deliberazione della giunta provinciale n° 376 del 20.7.99.
2. Il presente regolamento fa riferimento all'attuale classificazione acustica, ma si applicherà anche ad eventuali successive sue modificazioni approvate nei termini di legge, che dovranno comunque basarsi sui criteri definiti dalla regione Liguria.
3. Le mappe 1:5000 della classificazione acustica del territorio comunale, così come quelle che dovessero successivamente modificarle, sono consultabili presso gli uffici comunali.
4. I valori limite delle singole classi sono quelli di legge, ed in particolare quelli stabiliti nel decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 14.11.1997, dando atto che gli stessi potranno

anche successivamente venir modificati nell'ambito della prevista legislazione per l'armonizzazione delle norme con il nuovo decreto leg.vo 194/05, come ricordato nell'art. 2 c. 3 del presente regolamento.

TITOLO IV - PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

Art. 10 - Piano di risanamento acustico comunale

1. Il Comune della Spezia predispone, adotta ed eventualmente aggiorna piani di risanamento acustico comunale che recepiscono i piani di risanamento acustico delle imprese approvati dallo stesso Comune. Tali piani hanno la finalità di conseguire l'obiettivo di ricondurre la rumorosità entro i valori limite di emissione ed immissione stabiliti dal presente regolamento e, ove possibile, dei valori qualità di cui al DPCM 14.11.1997.
2. Responsabile del piano di risanamento acustico comunale è il Servizio Ambiente ed Igiene Urbana che coordina gli interventi che coinvolgono gli altri servizi comunali.
3. Resta fermo l'obbligo della redazione, da parte dei soggetti a ciò tenuti, dei piani di azione di cui all'art. 4 del Decreto Leg.vo 194/05.

Art. 11 - Piani di bonifica acustica delle imprese

1. Tutte le imprese e/o attività, come previsto dalle normative vigenti in tema di acustica, devono verificare la rispondenza dei valori delle proprie emissioni con i limiti di legge previsti nella zona acustica ove è ubicata l'impresa o l'attività medesima.
2. Salvo quanto disposto dall'art. 9 della L. 447/95, e salve le eventuali sanzioni penali ed amministrative, alle imprese che non rispettano i limiti di immissione, di emissione e di criterio differenziale, ove applicabile, può essere richiesta la presentazione di un piano di bonifica acustica in cui descrivere gli interventi e le tempistiche previste per la riconduzione a norma.
3. Il piano di bonifica acustica dell'impresa è accettato dal Comune a seguito di istruzione da parte del competente Serv. Ambiente ed Igiene Urbana, che ne sorveglia anche l'attuazione secondo le tempistiche e modalità previste, avvalendosi, per il controllo, del supporto della Polizia Municipale e dell'ARPAL ovvero dell'ASL.

TITOLO V - NUOVE ATTIVITÀ

Art. 12 - Valutazione dell'impatto acustico e valutazione del clima acustico -

1. Per quanto attiene gli obblighi connessi alla presentazione della valutazione di impatto o di clima acustico, si rimanda a quanto contemplato dall'art. 8 della legge 447/95 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.
2. Si precisa che i nuovi insediamenti residenziali prossimi a infrastrutture o attività rumorose contemplati al comma 3 dell'art. 8 della L. 447/95, devono utilizzare accorgimenti antirumore

in proporzione all'entità della sorgente, e tali accorgimenti vengono individuati nella valutazione di clima acustico. La prossimità alle attività rumorose definite nel suddetto comma 3 art. 8 dei suddetti insediamenti tale da rendere necessaria la presentazione della valutazione di clima acustico è la seguente: metri 50 dalle sorgenti a) (aeroporti, aviosuperfici, eliporti), b) (strade tipo A-B-D), c) (discoteche) ed f) (ferrovie); mentre di metri 10 dalle altre sorgenti tipo b) (strade tipo C-E-F), d) (circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi); ed e) (impianti sportivi e ricreativi, esclusi i parchi pubblici e le aree - giochi per bambini).

3. Le documentazioni tecniche relative devono essere redatte da tecnico competente in acustica, in conformità con la deliberazione della giunta regionale n°534 del 28.5.99, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.
4. Le documentazioni di cui al comma precedente devono essere trasmesse direttamente, o per il tramite degli uffici che istruiscono le varie pratiche, al Serv. Ambiente ed Igiene Urbana del Comune, per il rilascio del nulla osta, che può anche avvenire, se del caso, secondo le modalità istruttorie relative agli Sportelli Unici per le Imprese. La documentazione suddetta potrà non essere comprensiva di tutti gli elaborati richiesti dalle norme vigenti solo qualora sia tecnicamente dimostrata la loro inutilità nel caso specifico, salva la possibilità da parte degli uffici comunali di richiedere le integrazioni ritenute necessarie.
5. L'esame dei progetti ed istanze per i quali la legge impone la presentazione di valutazione di impatto o di clima acustico non può essere concluso in mancanza del nulla osta previsto dal presente regolamento.
6. L'installazione e funzionamento di motori elettrici o a scoppio con potenza complessiva superiore a 1 Kw in attività industriali, artigianali, commerciali, di pubblico esercizio, di servizi, inclusi circoli privati e associazioni, nonché gli studi medici, odontoiatrici e simili, si considerano tacitamente autorizzate ai sensi del presente regolamento ed a tal fine i titolari delle medesime attività devono autocertificare allo Sportello unico per le imprese la rispondenza ai limiti di legge delle proprie emissioni ed immissioni acustiche. L'autocertificazione deve contenere almeno i seguenti elementi: tipologia, marca e potenza di tutti i motori presenti nell'attività, loro orario e modalità di utilizzo; rappresentazione schematica della dislocazione degli apparecchi rumorosi nei locali, anche con riferimento alle aperture negli stessi contenute; illustrazione delle eventuali cautele insonorizzanti presenti nel locale. L'autocertificazione deve inoltre essere convalidata da tecnico competente in acustica, secondo le modalità da questi ritenute più opportune, nei seguenti casi:
 - a. allorchè trattasi di motori a scoppio;
 - b. quando si prevede che i motori debbano rimanere in funzione in orario notturno;
 - c. qualora la potenza complessiva dei motori sia superiore a 3 Kw, indipendentemente dall'orario di funzionamento;
 - d. qualora la potenza complessiva dei motori sia superiore a 2 Kw e l'attività sia situata in zona contraddistinta dalla classe 3° o inferiore secondo la vigente classificazione acustica del territorio comunale
7. Tranne che non si tratti di motori per loro stessa natura caratterizzati da funzionamento continuo, quali frigoriferi o simili, l'orario di funzionamento consentito ordinariamente è il seguente: da lunedì a venerdì inclusi dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19, salvo specifica diversa comunicazione dell'Autorità Comunale, formulata come al sottostante punto 13, che in tal caso assume la connotazione di autorizzazione esplicita. Analogamente autorizzazione esplicita viene rilasciata in caso di richiesta dell'utilizzo dei motori per particolari condizioni di esercizio. In tal caso l'istanza deve essere corredata di valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente.
8. Le attività aventi carattere di "hobbistica", qualora necessitino di installazione e funzionamento di motori con potenza complessiva superiore ad 1 Kw che vengono utilizzati

- per oltre un'ora al giorno, ai fini di quanto sopra sono equiparate alle attività artigianali. La relativa comunicazione deve essere presentata allo Sportello unico per le imprese del Comune.
9. Per le attività industriali nonché commerciali o di servizi di medio-grandi dimensioni, stante la necessità di continui avvicendamenti ed ammodernamenti delle apparecchiature in uso, può tenere luogo della comunicazione ed autocertificazione di cui al punto 6 la presentazione di:
 - a. VIA, se prevista da norme statali o regionali;
 - b. apposito piano di risanamento acustico previsto dalla vigente normativa;
 - c. apposita relazione di valutazione preliminare dell'impatto acustico, redatto da tecnico competente
 10. Nel caso di modifiche e volture di attività produttive esistenti nelle quali sono presenti sorgenti sonore, incluse le attività commerciali, i pubblici esercizi, nonché per circoli privati, associazioni e simili, fatta salva l'autorizzazione tacita od espressa di cui ai precedenti punti 6., 7., 9., viene richiesto:
 - a. se si tratta di trasferimenti, modifiche o potenziamenti la presentazione di valutazione di impatto acustico redatto da tecnico competente, tranne che il titolare non autocertifichi che, per l'estremamente esigua emissione sonora, non si verificano superamenti dei limiti di immissione, emissione e differenziale previsti dalle vigenti norme e tale autocertificazione sia convalidata da dichiarazione di tecnico competente. Si fa salva la eventuale necessità di altre autorizzazioni ambientali.
 - b. se si tratta di semplice subentro senza modifica alcuna, il richiedente deve autocertificare tale situazione;
 - c. in ogni caso dalla documentazione presentata in tutti i casi a) e b) devono essere desumibili quanto meno le medesime informazioni previste per le autocertificazioni di cui al precedente punto 6.
 - d. è fatta salva la possibilità da parte di ASL di richiedere espressa valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente, qualora ciò sia necessario per motivi di tutela della salute pubblica
 11. Per quanto attiene in particolare i pubblici esercizi, circoli privati, associazioni e simili, vale, in ordine alla presenza di motori, quanto riportato ai punti 6., 7., e 10. Ove necessario, per la presenza di impianti di emissione sonora o svolgimento di manifestazioni musicali, deve essere prodotta la valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente, precisando che la stessa non deve far riferimento al D.P.C.M. 16.4.99 n° 215.
 12. All'interno dei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo, i requisiti acustici delle sorgenti sonore sono regolamentati dal DPCM 16.4.99 n°215.
 13. Qualora non sia richiesta specifica autorizzazione all'esercizio dell'attività e dall'esame tecnico della documentazione pervenuta ai sensi dei punti precedenti emergano elementi per vietare o regolamentare ulteriormente le attività rumorose, le eventuali prescrizioni vengono impartite dal Servizio preposto all'economia e politiche del lavoro, dallo Sportello unico per le imprese o dal servizio ambiente secondo le rispettive competenze, tramite comunicazione. In caso di mancata messa in opera delle cautele richieste, il Dirigente competente procede all'emissione di apposita ordinanza, ai sensi del presente regolamento, prescrivendo quanto necessario per contenere o impedire le emissioni sonore sprovviste dei requisiti di autorizzabilità.
 14. Se invece è già prevista una procedura autorizzativa generale dell'attività le prescrizioni sono formulate dal Servizio preposto all'autorizzazione nell'ambito della procedura di autorizzazione stessa.
 15. L'articolo 15 punto 4 e punto 5 del vigente regolamento di polizia urbana, come successivamente integrato e modificato, sono abrogati. Le autorizzazioni per utilizzo di motori già rilasciate ai sensi di tale articolo mantengono la loro validità fino a scadenza così come quelle rilasciate ai sensi del precedente regolamento di polizia municipale. In particolare per

queste ultime la condizione di validità è quella contenuta nell'art. 20 del regolamento di polizia urbana.

16. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti ai succitati punti 6, 7, 8, 9, 10, ovvero di reiterata violazione delle prescrizioni eventualmente impartite, il Comune, con apposita ordinanza ai sensi del presente regolamento, può disporre la limitazione, sospensione o inibizione totale dell'apparecchiatura rumorosa.

Art. 13 - Requisiti acustici degli edifici

1. Tutte le nuove costruzioni edilizie devono presentare caratteristiche acustiche passive tali da salvaguardare la qualità della vita all'interno degli ambienti abitativi.
2. I requisiti acustici passivi degli edifici sono determinati dal DPCM 5.12.1997 e dalle norme Regionali. Si rammenta che tali normative prevedono in particolare che la rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i 35 dBA per i servizi a funzionamento discontinuo e di 25 dBA per quelli a funzionamento continuo.

TITOLO VI - ATTIVITÀ TEMPORANEE

Art. 14 - Definizione

1. Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività costituita da lavori, manifestazioni o spettacoli che si svolga in siti per loro natura non permanentemente e non esclusivamente destinati a tale attività rumorosa, che, per tipo di lavorazione, caratteristiche degli impianti, delle apparecchiature e delle macchine, comporti livelli sonori, misurati come livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A ($L_{eq A}$) ad 1 (un) metro di distanza dalla parte più rumorosa della sorgente, superiori ad 80 dBA.
2. Tutte le attività rumorose temporanee devono essere autorizzate.
3. Al di fuori dei casi di cui ai punti 1 e 2, per l'esercizio di attività rumorose lavorative che si esauriscono in periodi di tempo limitati e legate ad ubicazioni variabili e che siano causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, o tali comunque da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti abitativi e comuni, deve essere inviata al Servizio Ambiente del Comune apposita comunicazione con l'indicazione del sito, del genere di attività e dell'articolazione di orario prevista, almeno cinque giorni prima dell'avvio dell'attività medesima.
4. Il servizio Ambiente del Comune, ricevuta la comunicazione di cui al punto 3 può disporre, considerata la dislocazione o il genere di attività, che sia comunque necessaria la attivazione delle procedure autorizzative ai sensi degli art. 15 e 16 del presente regolamento.

Art. 15 - Attività temporanee comportanti lavori

1. I soggetti interessati all'ottenimento di autorizzazioni per lo svolgimento di attività rumorose temporanee comportanti lavori, che non si riferiscano quindi a manifestazioni, spettacoli o simili, devono presentare istanza al Serv. Ambiente ed Igiene Urbana del Comune. Le istanze

di cui al presente articolo devono essere firmate dal titolare ovvero dal legale rappresentante dell'attività, con allegata la seguente documentazione:

- a. dati anagrafici del titolare ovvero del legale rappresentante o del responsabile dell'attività;
 - b. descrizione dell'attività;
 - c. durata dell'attività ed articolazione temporale delle varie fasi della stessa;
 - d. caratterizzazione acustica della zona prima dell'inizio dell'attività (da documentare tramite l'esecuzione di misure o l'utilizzo di dati ovvero per interpolazione, mediante modelli matematici degli stessi); la caratterizzazione acustica dell'area dovrà riferirsi all'intero periodo della giornata tipo in cui sarà esercitata l'attività temporanea;
 - e. elenco dettagliato delle apparecchiature, strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto, ecc. utilizzati, nonché i livelli sonori emessi dagli stessi; l'elenco deve riportare il livello di potenza sonora o, quanto meno, il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A ($L_{eq A}$) misurato a non meno di 1 (un) mt. rispetto alla parte più rumorosa della sorgente;
 - f. l'entità del superamento dei limiti di zona;
 - g. i limiti da rispettare, eventualmente richiesti in deroga con motivazione adeguata per ognuna delle attività previste, espressi in termini di ($L_{eq A}$);
 - h. descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
 - i. pianta dettagliata (preferibilmente in scala 1:2000) ed aggiornata dell'area con le relative indicazioni toponomastiche, identificazione dell'area in cui si svolgerà l'attività rumorosa e degli edifici di civile abitazione più esposti
2. I dati di cui alle lett. d), e), f), g) ed h) dovranno essere contenuti in apposita relazione, allegata all'istanza, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2 della L. 447/97.
 3. La mancata presentazione dei documenti rispetto a quanto sopra elencato dovrà essere tecnicamente giustificata, salva la possibilità degli uffici comunali di chiedere integrazioni.
 4. Nel caso di richieste di proroga delle autorizzazioni, qualora non fossero modificate le modalità di lavoro, la strumentazione impiegata e le condizioni al contorno, potrà essere fatto riferimento ai documenti tecnici già presentati nella prima istanza; in caso contrario tali documenti dovranno essere integrati.

Art. 16 - Documentazione per procedure semplificate

1. I soggetti interessati all'ottenimento di autorizzazioni per lo svolgimento di attività rumorose temporanee di cui all'art. 15, di durata non superiore a tre giorni lavorativi consecutivi, devono presentare istanza al Serv. Ambiente ed Igiene Urbana del Comune. Tale istanza deve essere firmata dal titolare ovvero dal legale rappresentante o dal responsabile dell'attività, con allegata la seguente documentazione:
 - a. dati anagrafici del titolare ovvero del legale rappresentante o del responsabile dell'attività;
 - b. descrizione dell'attività;
 - c. durata dell'attività ed articolazione temporale delle varie fasi della stessa;
 - d. elenco dettagliato delle apparecchiature, strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto, ecc. utilizzati nonché i livelli sonori emessi dagli stessi; l'elenco deve riportare il livello di potenza sonora o, quanto meno, il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A misurata a non meno di 1 metro rispetto alla parte più rumorosa della sorgente;

- e. limiti da rispettare, eventualmente richiesti in deroga con motivazione adeguata, per ognuna delle attività previste, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A;
 - f. descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
 - g. pianta dettagliata dell'area in cui si svolgerà l'attività rumorosa, con individuazione degli edifici abitati più esposti.
2. Per le ipotesi di cui al 1° comma del presente articolo e per le ipotesi in cui la legge 494/96 non preveda l'obbligo di presentazione del piano di sicurezza, la documentazione di cui all'art. 15 nonché quella dell'art. 16 devono essere integrate da idonea documentazione ovvero autocertificazione ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, previo deposito cauzionale ai fini di eventuali verifiche.

Art. 17 - Autorizzazioni

1. Le autorizzazioni di cui agli artt. 15 e 16 saranno emanate rispettivamente entro trenta ed entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza. Passato tale termine l'autorizzazione è da ritenersi concessa in termini provvisori (principio del "silenzio-assenso") sino all'eventuale emissione del provvedimento autorizzativo, nelle fasce orarie e con i limiti idi cui alla sottostante tabella 1, valevoli per i soli giorni feriali, escluso il sabato.

FASCIA ORARIA	Limite provvisorio di immissione in facciata dell'edificio più esposto in termini di Leq_A
08.00 - 09.00	70,0 dBA
09.00 - 12.00	75,0 dBA
14.00 - 15.00	70,0 dBA
15.00 - 18.00	75,0 dBA
18.00 - 19.00	70,0 dBA

Tabella 1

2. Dovranno comunque essere attivati gli accorgimenti tecnici e procedurali di cui all'art. 15, comma 1, lett. h) del presente regolamento; il principio del "silenzio-assenso" decade in caso di attività prevista in zone di classe 1^a o confinanti ad essa.
3. Il Serv. Ambiente ed Igiene Urbana del Comune potrà prevedere e/o successivamente richiedere che l'impresa proceda tramite un proprio tecnico competente in acustica (art. 2 legge 447/95) all'esecuzione di rilevamenti fonometrici atti a verificare il rispetto delle prescrizioni fissate dal provvedimento autorizzativo. L'esito dei rilievi delle eventuali osservazioni ed indicazioni per una migliore gestione acustica del cantiere, formulate dal tecnico competente, dovranno essere comunicate al Serv. Ambiente ed Igiene Urbana del Comune e tenute disponibili presso il cantiere per eventuali verifiche da parte degli organi competenti al controllo. I rilevamenti acustici finalizzati a verificare il rispetto dei limiti saranno effettuati per un tempo di misura (T_m) rappresentativo del periodo di massimo disturbo determinato dall'attività temporanea.
4. Se gli accorgimenti tecnici e procedurali di cui al precedente art. 15 comma 1, lett. h) non saranno ritenuti adeguati per limitare le emissioni rumorose dell'attività temporanea, il Serv. Ambiente ed Igiene Urbana indicherà nell'autorizzazione tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, limiti di immissione, cautele per il contenimento delle immissioni di rumore, realizzazione di interventi di bonifica, ritenute utili anche in relazione all'ubicazione dell'attività temporanea ed alla articolazione dei lavori previsti.

5. Dovranno essere rispettate, inoltre, le eventuali ulteriori prescrizioni emanate in via d'urgenza, da parte degli organi di controllo.
6. Copia dell'autorizzazione e della relazione tecnica allegata all'istanza di autorizzazione devono essere tenute sul luogo ove è svolta l'attività ed esibite al personale incaricato di eseguire i controlli.
7. La durata complessiva dell'attività rumorosa nonché i relativi orari devono essere resi noti alla popolazione mediante apposito e ben visibile avviso da apporsi, a cura del soggetto autorizzato, quantomeno all'ingresso del cantiere o dell'area sede dell'attività stessa.
8. Per tutte le attività temporanee è esclusa l'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale a meno che lo richiedano particolari esigenze legate ai luoghi ed alla natura dei rumori, ed in tal caso la mancata deroga deve essere espressa nell'atto autorizzativo.
9. I lavoratori del cantiere devono essere informati circa il contenuto dell'autorizzazione ed in particolare delle misure di contenimento acustico di cui all'art. 15 comma 1, lett. h) e di quelle eventualmente prescritte nel provvedimento autorizzativo.

Art. 18 - Attività tacitamente autorizzate

1. Sono esenti dalla presentazione dell'istanza tesa al rilascio dell'autorizzazione in deroga ai valori previsti dalla vigente normativa le seguenti attività:
 - a. le piccole manutenzioni all'interno di edifici della durata non superiore a tre giorni con le seguenti prescrizioni: i lavori devono svolgersi nei giorni feriali, tra le ore 08.00 (il sabato dalle 10,00) e le 12.00 e tra le 14.00 e le 18.00, adottando tutte le possibili cautele per la limitazione del disturbo e rispettando i limiti di cui alla Tabella 2; al di fuori di queste condizioni deve essere chiesta al Servizio Ambiente e Igiene urbana del Comune specifica autorizzazione in deroga, con le modalità degli art. 15 e 16, a seconda della durata dell'attività rumorosa.
 - b. i lavori di pronto intervento urgenti ed inderogabili di durata non superiore a tre giorni, con le prescrizioni di cui all'art. 15, comma 1, lett. h). L'urgenza degli interventi esclude i vincoli degli orari e dei limiti da rispettare; in ogni caso superata la fase d'urgenza valgono i limiti temporali ed acustici riportati in questo regolamento;
 - c. tutte quelle altre piccole attività manutentive in ambito domestico con caratteristiche occasionali, non contemplate esplicitamente nel presente regolamento, quali i lavori di giardinaggio ed assimilabili, da svolgersi comunque negli orari di cui al punto a), con l'esclusione delle attività hobbistiche che devono rispettare i limiti di classificazione acustica vigenti, ed essere in caso contrario espressamente autorizzate in deroga, come prescritto all'art. 12.

FASCIA ORARIA	Limite di emissione misurato entro il locale in cui sono svolti i lavori in termini di Leq A	Limite di immissione misurato a finestre chiuse presso il recettore più esposto, in termini di Leq A
08.00 – 09.00	70 dBA	60 dBA
09.00 – 12.00	85 dBA	65 dBA
14.00 – 15.00	70 dBA	60 dBA
15.00 – 18.00	85 dBA	65 dBA

Tabella 2

2. Dello svolgimento delle attività di cui al comma b) deve essere data comunicazione al competente ufficio comunale entro un giorno dall'inizio delle attività motivandone l'urgenza e specificando gli accorgimenti adottati per il contenimento acustico.

Art. 19 - Cantieri edili

1. Le attività dei cantieri edili in deroga ai limiti di cui all'art. 2 della legge 447/95 dovranno svolgersi di norma tra le ore 08.00 e le ore 19.00 dei giorni feriali. Nel caso di lavori dettati dall'urgenza e dalla sicurezza è possibile ottenere l'autorizzazione ad espletare le attività di cantiere in giorni festivi ed in altre fasce orarie facendone esplicita e motivata richiesta nell'istanza di cui al comma 1 degli artt. 15 e 16 del presente regolamento. Si precisa che le attività dei cantieri edili non potranno essere svolte durante le ore notturne e più specificatamente dalle ore 19.00 alle ore 8.00, salvo deroga per lavori dettati dall'urgenza e dalla sicurezza.
2. Per le attività temporanee di cantiere che comportano il superamento dei valori di cui all'art. 2 della Legge 447/95, il valore massimo di immissione misurato in facciata dell'edificio più esposto non deve superare i limiti di cui alla Tabella 1. E' possibile ottenere limiti in deroga superiori a quelli indicati in tabella 1 facendone esplicita e motivata richiesta nell'istanza di cui al comma 1 degli artt. 15 e 16 del presente regolamento o nel caso di lavori dettati dall'urgenza e dalla sicurezza.
3. Il rispetto dei valori in deroga è escluso per la facciata dell'edificio oggetto dei lavori di interesse condominiale.
4. In caso di ristrutturazioni interne, nel locale più disturbato dell'edificio interessato dall'attività, salvo quello ove avviene la ristrutturazione, non deve essere superato il limite di immissione di 65 dBA a finestre chiuse nella fascia oraria dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Particolari deroghe possono essere concesse in relazione a lavori che producano livelli sonori difficilmente riducibili con le usuali cautele tecniche, soprattutto in relazione alla trasmissione del rumore per via solida.

Art. 20 - Altre attività temporanee (manifestazioni, spettacoli e simili)

1. Chi intende eseguire od organizzare manifestazioni, spettacoli ed altre attività temporanee rumorose similari, inclusi spettacoli ed attività musicali o ricreative rumorose al servizio, ad esempio, di pubblici esercizi e simili (salvo quanto previsto dall'art. 62 della legge regionale n° 1 del 2007) , deve presentare istanza per lo svolgimento delle predette attività rumorose temporanee al servizio preposto all'Economia e Politiche del Lavoro del Comune. Tale istanza deve essere firmata dal responsabile dell'attività, e alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a. dati anagrafici del titolare ovvero del legale rappresentante o del responsabile dell'attività;
 - b. descrizione dell'attività;
 - c. durata dell'attività ed eventuale articolazione temporale delle varie fasi della stessa;
 - d. caratterizzazione acustica della zona prima dell'inizio dell'attività (da documentare tramite l'esecuzione di misure o l'utilizzo di dati ovvero per interpolazione, mediante modelli matematici degli stessi); la caratterizzazione acustica dell'area dovrà riferirsi all'intero periodo della giornata tipo in cui sarà esercitata l'attività temporanea;

- e. elenco dettagliato delle apparecchiature, strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto, ecc. utilizzati, nonché i livelli sonori emessi dagli stessi; l'elenco deve riportare il livello di potenza sonora o, quanto meno, il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A (Leq_A) misurato a non meno di 1 (un) mt. rispetto alla parte più rumorosa della sorgente;
 - f. l'entità del superamento dei limiti di zona;
 - g. i limiti da rispettare, eventualmente richiesti in deroga con motivazione adeguata per ognuna delle attività previste, espressi in termini di (Leq_A);
 - h. descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
 - i. Pianta dettagliata (preferibilmente in scala 1:2000) ed aggiornata dell'area con le relative indicazioni toponomastiche, identificazione dell'area in cui si svolgerà l'attività rumorosa e degli edifici di civile abitazione più esposti.
2. I dati di cui alle lettere d) e), f), g) ed h) dovranno essere contenuti in un'apposita relazione, allegata all'istanza e redatta da tecnico competente in acustica ambientale.
 3. Per le manifestazioni che comportino un unico spettacolo che si esaurisce entro le ore 24,00, potrà essere prodotta al Servizio preposto all'Economia e politiche del Lavoro una domanda, con procedura semplificata, analogamente a quanto contenuto all'art. 16.
 4. Qualora le manifestazioni vengono svolte in zone espressamente identificate dal Comune come aree da destinarsi allo svolgimento di attività temporanee quali manifestazioni, concerti, circhi ecc., la domanda potrà avvenire con la procedura semplificata, in quanto è da presumere che dette aree abbiano caratteristiche idonee.
 5. Per le manifestazioni e spettacoli che vengono svolte al di fuori delle aree esplicitamente ad esse destinate, valgono le altre procedure disciplinate dal presente articolo, essendo implicita, di regola, nel provvedimento autorizzatorio l'esclusione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale. Le relative autorizzazioni delle singole attività temporanee potranno essere concesse, nella stessa zona, solamente quando in un anno la somma delle durate delle singole attività temporanee che in essa si svolgono non superi i sessanta giorni ed ogni singola autorizzazione per attività temporanea per manifestazioni e simili non potrà essere concessa per un periodo superiore a quindici giorni.
 6. Nel caso che il Comune intenda promuovere nel periodo estivo o perinatalizio manifestazioni in aree diverse da quelle espressamente identificate dal Comune come aree da destinarsi allo svolgimento di attività temporanee, dovrà procedere a una valutazione preliminare della compatibilità di detti siti, a mezzo di specifica relazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale, che dovrà contenere anche le prescrizioni e modalità per lo svolgimento degli spettacoli in queste aree.
 7. I singoli spettacoli nell'ambito delle iniziative di cui al punto 6 potranno essere svolti previa autorizzazione eventualmente in deroga, nelle modalità che seguono:
 - i. presentazione da parte del responsabile della singola manifestazione di una domanda con allegata una dichiarazione, in merito all'impegno di adempiere integralmente alle prescrizioni impartite dal Comune, sulla base della valutazione preliminare di cui al precedente comma.
 8. Per le domande di cui al presente articolo i competenti servizi emaneranno autorizzazione entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza. passato tale termine l'autorizzazione è da ritenersi concessa in termini provvisori ("principio del silenzio assenso"), sino all'eventuale emissione del provvedimento autorizzativo, con le prescrizioni seguenti:
 - i. impossibilità di svolgere manifestazioni e spettacoli in serate consecutive;
 - ii. durata massima degli spettacoli fino alle ore 24.00;
 - iii. posizionamento di eventuali altoparlanti in modo tale da non investire direttamente a breve distanza, strutture abitate;

Art. 21 – Luna park, circhi, teatri tenda e simili

1. Le emissioni sonore provenienti da strutture quali luna park, circhi, teatri tenda ecc. sono esentati dalla presentazione dell'istanza tesa al rilascio dell'autorizzazione in deroga, alle seguenti condizioni:
 - a. quando gli stessi si svolgano in aree destinate dal Comune per tali attività con un atto espresso;
 - b. per la durata delle attività di cui sopra è fissato un limite massimo di immissione in deroga pari a 10 dBA rispetto al limite di zona previsto dalla classificazione acustica, nell'intervallo dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00; analoga deroga vale per le zone immediatamente circostanti;
 - c. è esclusa l'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale. Il Comune si riserva la facoltà di applicare il criterio differenziale ed i fattori correttivi qualora lo richiedano particolari esigenze in ragione dello stato dei luoghi e della natura del rumore.
2. Qualora i livelli sonori emessi siano tali da superare i limiti in deroga di cui al comma precedente ovvero le attività siano svolte al di fuori delle aree espressamente destinate a tale scopo, dovrà essere presentata istanza per attività rumorosa temporanea nelle forme previste dal presente regolamento agli artt. 15 e 16, e concessa dal Comune l'eventuale deroga.
3. Analogamente il Comune, per casi particolari, può richiedere che sia comunque presentata istanza di autorizzazione di attività rumorosa temporanea, anche quando ricorrano le condizioni di cui al punto 1.

Art. 22 – Manifestazioni popolari

1. Le manifestazioni popolari quali le sagre, feste rionali, ecc., dotate di impianti emettenti rumori devono essere autorizzate in deroga dal Serv. Preposto all'Economia e Politiche del Lavoro del Comune.
2. A tal fine deve essere presentata istanza con le modalità di cui all'art. 15.
3. Quando la durata di tali manifestazioni non superi i tre giorni consecutivi, la domanda può essere rivolta al Comune nelle forme semplificate previste dal predetto art. 16, e in carta libera.
4. La manifestazione popolare di cui al comma 3 si intende tacitamente autorizzata ai sensi del presente art. con le seguenti prescrizioni:
 - a. le attività citate devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici per la limitazione delle immissioni sonore ai fini della salvaguardia della salute pubblica;
 - b. gli impianti rumorosi dovranno rispettare il seguente orario: dalla domenica al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 23.00, il venerdì e il sabato dalle ore 9.00 fino alle 24.00;
 - c. per la durata delle attività citate è consentito il superamento fino a 10 dB(A) del limite massimo di immissione previsto nella classificazione acustica; analoga deroga vale per le zone immediatamente circostanti;
 - d. è esclusa l'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale. Il Comune si riserva la facoltà di applicare il criterio differenziale ed i fattori correttivi qualora lo richiedano particolari esigenze in ragione dello stato dei luoghi e della natura del rumore.
 - e. In particolare per manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico, processioni religiose

comportanti l'utilizzo di apparecchiature di amplificazione, le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A (L_{eqA}), misurato in facciata dell'edificio più esposto nel momento di maggior disturbo, non possono superare 70 dBA. e le manifestazioni si devono concludere in giornata.

5. ad ogni modo le manifestazioni popolari non possono essere svolte nel periodo estivo oltre le ore 01.00 dei prefestivi e le ore 24.00 degli altri giorni, mentre nelle altre stagioni non possono essere svolte oltre le ore 23.30.
6. attesa la assoluta particolarità e il carattere di festività popolare, si concede deroga ai limiti di inquinamento acustico, ai sensi del presente regolamento, a tutte le manifestazioni e spettacoli organizzati o comunque approvati dal Comune, nell'ambito delle seguenti festività: notte del 31 dicembre, festa patronale di S. Giuseppe e festa del mare (prima domenica d'agosto).

TITOLO VII - ATTIVITA' ALL'APERTO

Art. 23 – Raccolta dei rifiuti solidi urbani

1. Le attività di spazzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, come le attività di manutenzione degli spazi verdi e le attività di spurgo della rete fognaria, possono essere eseguite anche in deroga ai valori limite previsti nella classificazione acustica, alle seguenti condizioni:
 - a. durata delle operazioni ridotta al minimo tecnicamente possibile;
 - b. divieto di mantenimento in accensione dei mezzi preposti oltre al tempo strettamente necessario all'operazione;
 - c. utilizzo di mezzi omologati e comunque delle apparecchiature ambientalmente più compatibili;
 - d. adozione di tutte le cautele gestionali per la limitazione delle immissioni sonore al fine della salvaguardia della salute pubblica;
2. in ogni caso le predette attività dovranno essere svolte:
 - a. utilizzando le attrezzature più idonee sotto il profilo dell'inquinamento rumoroso disponibili sul mercato ed eventualmente, quando tecnicamente possibile, senza l'utilizzo di mezzi meccanici;
 - b. tra le ore 8.00 e le ore 11.00 e tra le ore 15.00 e le ore 17.00 in prossimità di ospedali, case di cura o di riposo;
 - c. in orari diversi da quelli in cui si svolgono le attività didattiche nei pressi delle scuole e degli asili;
3. il servizio dovrà essere articolato in modo che eventuali lavori in tempo di riferimento notturno (tra le ore 22.00 e le ore 6.00) interessino zone abitate diverse a rotazione, in modo da ridurre il disagio.

Art. 24 – Attività sportive svolte all'aperto

1. Tutte le attività sportive svolte all'aperto in impianti fissi, aventi carattere regolare e periodico (quali allenamenti, gare ufficiali, ecc.) possono essere autorizzati in deroga dal Sett. Economia e Politiche del Lavoro, ai sensi del presente articolo qualora i responsabili della struttura richiedano espressa autorizzazione in deroga allegando alla domanda una relazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale contenente la valutazione previsionale dell'impatto acustico.

2. Le manifestazioni e le attività sportive sono di norma consentite fino alle ore 24.00 con esclusione dell'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale.
3. Tutte le altre attività sportive a carattere episodico devono essere autorizzate in deroga, previa richiesta in carta libera del responsabile dell'impianto sportivo in cui si svolge l'attività al competente Serv. Economia e Politiche del Lavoro.
4. Tutte le attività sportive, agonistiche o ricreative, che si svolgono all'esterno degli impianti fissi sono regolamentati come segue:
 - eventuali impianti elettro acustici dovranno comunque essere disattivati entro le ore 24.00 in periodo estivo ed entro le ore 23.00 nelle altre stagioni;
 - i livelli sonori emessi non devono superare di oltre 10 dBA i limiti della classe acustica in cui vengono svolti ;
5. Al di fuori di quanto sopra deve essere richiesta espressa autorizzazione in deroga al Serv. Economia e Politiche del Lavoro che può consentire ulteriori deroghe.

Art. 25 – Attività svolte nelle Aree esterne ai pubblici locali

1. Per “aree esterne ai pubblici locali” si intendono quelle aree, come ad esempio i dehors, le verande, ecc. in cui si svolgono le attività di mescolta di bevande o di ristorazione e che temporaneamente possono essere attrezzate con impianti musicali o similari. Per esse si applica quanto contenuto all'art. 20 del presente regolamento. E' altresì vietato di norma in tali spazi l'uso di apparecchiature di amplificazione del suono.
2. Il responsabile delle emissioni sonore relative a tali aree è il gestore del locale da cui dipendono le emissioni.
3. Qualunque impianto sonoro di tipo musicale in ambito esterno dovrà essere disattivato entro le ore 24.00 durante la stagione estiva ed entro le ore 23.00 nelle altre stagioni, salva diversa disposizione contenuta nell'autorizzazione.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 – Disposizioni finali

1. In caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il Sindaco può ordinare con provvedimento motivato il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività, ai sensi dell'art. 9 della legge 447/95.
2. Salvo quanto contenuto al punto 16 dell'art. 12, qualora un'attività specificamente autorizzata, anche in via generale, ai sensi del presente regolamento dia luogo ad immissioni superiori a quelli concessi in deroga, ovvero non osservi le altre prescrizioni dell'autorizzazione, quest'ultima può essere revocata dal Dirigente del Servizio competente, previa diffida.
3. L'eventuale prosecuzione dell'attività rumorosa dopo tale sospensione comporta, oltre alle previste sanzioni amministrative e penali, anche la possibilità di emissione di atto ordinatorio per la limitazione o inibizione totale dell'attività rumorosa, ai sensi dell'art. 9 della legge 447, come riportato nel primo comma del presente articolo.
4. L'ordinanza sindacale può anche dare mandato agli uffici comunali che hanno rilasciato altre licenze o autorizzazioni relative all'attività rumorosa in discorso a provvedere alla loro revoca.

Art. 27 – Ordinanza di revoca

1. Anche qualora i livelli sonori rilevati in particolari situazioni rientrino nei limiti massimi stabiliti dal presente regolamento, ma per particolari condizioni locali si riscontri che tali immissioni recano comunque grave disagio, il Comune può procedere alla revoca delle autorizzazioni in deroga rilasciate, di tal che le immissioni sonore dovranno pertanto essere ricondotte ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica, ovvero il Comune può procedere alla modifica dell'autorizzazione concessa per l'immissione sonora, stabilendo limiti più restrittivi ma comunque non inferiori ai limiti massimi stabiliti per quella zona.

Art. 28 – Immediata cessazione di attività temporanea

1. Nel caso in cui gli organismi preposti al controllo di cui all'art. 4 accertino da parte di attività temporanee il superamento dei limiti di legge in mancanza della necessaria autorizzazione, il Dirigente del Servizio Ambiente e Igiene Urbana o quello del Servizio preposto all'Economia e politiche del lavoro, ai sensi del presente regolamento, emettono ordinanza di immediata cessazione dell'attività rumorosa fino alla sua regolarizzazione.

Art. 29 - Misure

1. Tutte le misure acustiche previste dal presente regolamento dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni tecniche dettate dalla legislazione nazionale, ove esistente, ovvero, per quanto non desumibile dalla stessa, secondo le metodologie della buona tecnica contenute nelle norme dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI). Per casi particolari che non trovino riferimento né nella normativa vigente né nelle norme UNI, le modalità di misura dovranno essere concordate con l'Arpal.

Art. 30 – Presentazione dei risultati delle misure

1. I risultati delle verifiche effettuate da parte degli organismi preposti al controllo dovranno essere inviati al Serv. Ambiente ed Igiene Urbana ovvero al Servizio che abbia rilasciato le eventuali autorizzazioni e dovranno riportare i dati nelle modalità previste da normative nazionali o regionali.
2. Eventuali misure effettuate da privati dovranno anch'esse essere presentate nelle modalità previste dalle normative vigenti e firmate da un tecnico competente in acustica ambientale.

Art. 31 – Istruttorie

1. Il Comune può fissare un costo di istruzione delle pratiche relative al presente regolamento, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, valutando anche i costi sostenuti dallo stesso ente

TITOLO IX – SANZIONI

Art. 32 – Sanzioni amministrative

1. Impregiudicata l'applicazione delle sanzioni amministrative o penali previste dalla vigente normativa statale o regionale per il superamento dei limiti acustici, si applica la sanzione amministrativa da € 258,23 a € 1549,37 per il superamento dei limiti acustici fissati dal presente regolamento.
2. Fatto salvo quanto al punto 1) si applicano altresì le seguenti ulteriori sanzioni amministrative.
3. Per la assenza, delle autorizzazioni tacite od espresse per l'installazione ed utilizzo di motori di cui all'art 12, quando dovute, si applica la sanzione amministrativa da 200,00 € a 480,00 €, impregiudicata l'applicazione di eventuali sanzioni penali o amministrative connesse con l'eventuale superamento di limiti acustici fissati dalle vigenti leggi.
4. Per la mancata presentazione dell'istanza per autorizzazioni di attività rumorosa temporanea, quando dovuta (art. 15; art. 20 1° c.; art. 22 c. 1 e 2) si applica la sanzione amministrativa di 500,00 € .
5. Per la mancata presentazione dell'istanza di autorizzazione di attività rumorosa temporanea, quando sussistano i requisiti per l'attuazione delle procedure semplificate (art. 16, art. 20 3°-4° e 7° comma) si applica la sanzione amministrativa da 200,00 a 480,00 €. Analoga sanzione si applica per la mancata comunicazione di cui all'art. 14 punto 3.
6. Per mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di attività rumorosa temporanea si applica la sanzione amministrativa da 200,00 a 480,00 €.
7. Per mancato rispetto delle prescrizioni per attività tacitamente autorizzate o mancata comunicazione per lavori urgenti ed inderogabili contemplati all'art. 18 si applica la sanzione amministrativa da 100,00 a 300,00 €.
8. Per mancato rispetto delle prescrizioni delle attività tacitamente autorizzate ai sensi dell'art. 21 si applica la sanzione amministrativa da 200,00 a 480,00 €.
9. Per mancato rispetto delle prescrizioni per l'autorizzazione tacita ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 22 si applica la sanzione amministrativa da 75,00 a 210,00 €.
10. Per mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 23 da parte dei soggetti preposti alle attività di igiene urbana si applica la sanzione amministrativa da 200,00 a 480,00 €.
11. Per mancata presentazione di istanza di cui all'art. 24 c.1 da parte del gestore di struttura sportiva all'aperto si applica la sanzione amministrativa da 200,00 a 480,00 €.
12. Per mancata presentazione di istanza di cui all'art. 24 c.3-c.5 o violazione delle prescrizioni generali di cui all'art. 24 c.4, salvo quanto al punto 1), si applica la sanzione amministrativa da 50,00 a 240,00 €.
13. per mancata conservazione della documentazione tecnica ed autorizzativa presso il luogo ove è svolta l'attività rumorosa temporanea, la manifestazione o l'attività all'aperto abbisognevole di autorizzazione, anche generale, ai sensi del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa da 50,00 € a 100,00 €.